

IMPOSTE SUL REDDITO

Gestione flusso 730-4: il cronoprogramma dell'Agenzia delle Entrate

di Lucia Recchioni

Con la [circolare 4/E/2018](#) di ieri, 12 marzo, l'Agenzia delle Entrate ha raccolto alcuni chiarimenti riguardanti il **flusso telematico** dei risultati contabili delle **dichiarazioni 730** trasmesse dai soggetti che prestano assistenza fiscale, fornendo tra l'altro un utile **cronoprogramma** per gli addetti ai lavori, che di seguito si ripropone.

Periodo	Soggetto	Adempimento
Da dicembre al 15 gennaio	Sostituto d'imposta	Comunicazione cessazione incarico ricezione 730-4
Dal 23 gennaio al 25 marzo	Agenzia entrate	Sospensione trasmissione CSO
Fine gennaio	Agenzia entrate	Pubblicazione elenco sostituti con indirizzo telematico noto
Primi giorni di febbraio	Agenzia entrate	Pubblicazione software compilazione e controllo CU e apertura canale telematico
Dai primi giorni di febbraio a metà del mese di marzo	Sostituti d'imposta	Trasmissione CU con CT
Dalla seconda metà del mese di marzo	Agenzia entrate	Pubblicazione software compilazione e controllo CU priva di CT
Dalla seconda metà del mese di marzo	Sostituti d'imposta	Trasmissione CU priva di CT
Dal primo al 22 gennaio e dal 26 marzo al 31 dicembre	Sostituti d'imposta	Trasmissione CSO
20 giugno	Contribuente	Termine possibilità di annullamento 730 web
Dall'ultima decade del mese di giugno	Agenzia entrate	Avvio messa a disposizione dei 730-4 pervenuti
Dal 5 luglio	Sostituti d'imposta	Possibilità effettuazione dinieghi
Dalla prima decade del mese di luglio	Agenzia entrate	Trasmissione a Caf/professionisti ricevuta attestante disponibilità 730-4 ai sostituti
Dal 16 luglio e settimanalmente	Agenzia entrate	Notifica a Caf/professionisti dinieghi ricevuti dai sostituti
Da fine luglio a fine novembre (mensilmente)	Agenzia entrate	Trasmissione a Caf/professionisti ricevuta mensile di riepilogo 730-4
Da fine luglio a fine novembre (mensilmente)	Agenzia entrate	Spedizione e-mail per 730 web a controllo o non consegnati
Entro il 10 agosto e poi mensilmente fino alla prima settimana di novembre	Agenzia entrate	Re-inoltro 730-4 a nuovo delegato
10 dicembre	Agenzia entrate	Termine messa a disposizione 730-4
20 dicembre	Sostituti d'imposta	Termine funzionalità effettuazione dinieghi

(*) Per le date che cadono di sabato, domenica o in giorni festivi, il termine potrà essere fissato al primo giorno lavorativo antecedente o successivo a tali date

Come chiarito dalla tabella appena esposta, i **sostituti d'imposta** hanno l'obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei **modelli 730-4** dei propri **dipendenti** tramite i **servizi telematici dell'Agenzia** e, pertanto, devono comunicare la **sede telematica**:

- nel **quadro CT** della **Certificazione Unica** (da utilizzare esclusivamente in caso di

- comunicazione effettuata per la prima volta),
- oppure mediante il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" (**modello CSO**), per effettuare le **variazioni** dei dati precedentemente comunicati o per effettuare la **comunicazione per la prima volta**.

Il **modello CSO** deve essere inoltre utilizzato nel caso in cui il sostituto d'imposta debba comunicare la **variazione dell'intermediario** delegato alla ricezione dei risultati contabili dei 730 presentati dai propri dipendenti.

Nel caso in cui il **sostituto d'imposta** non provveda all'adempimento dovrà quindi essere **l'intermediario** cessato dall'incarico a dover inviare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione all'indirizzo pec **agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it** indicando nel campo "**Oggetto**" del messaggio: "**Comunicazione di cessazione dall'incarico di ricevere i modelli 730-4**".

Con la circolare in commento, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre colto l'occasione per richiamare la procedura prevista in caso di **controlli preventivi sulle dichiarazioni** che presentano un **rimborso** superiore a **4.000 euro** o **elementi di incoerenza**.

Come noto, ai sensi dell'[articolo 5, comma 3-bis, D.Lgs. 175/2014](#), "nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con **modifiche** rispetto alla **dichiarazione precompilata** che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano **elementi di incoerenza** rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate **ovvero** determinano un **rimborso di importo superiore a 4.000 euro**, l'Agenzia delle entrate può effettuare **controlli preventivi**, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro **quattro mesi** dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine".

Il **rimborso** è quindi erogato, all'esito dei previsti controlli, non oltre il **sesto mese** successivo al **termine** per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla **data della trasmissione**, se successiva al richiamato termine.

I previsti "**elementi di incoerenza**" delle dichiarazioni dei redditi, idonei a far scattare i controlli preventivi sui modelli 730 con esito a rimborso, sono stati quindi individuati con il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 09.06.2017** e sono:

- lo **scostamento**, per **importi significativi**, dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente, oppure la presenza di altri elementi di **significativa incoerenza** rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche,
- la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle **irregolarità verificatesi negli anni precedenti**.

Con la [circolare AdE 4/E/2018](#) viene quindi ricordato che se il contribuente si è rivolto ad un Caf/professionista e la dichiarazione 730 è stata inclusa nei **controlli preventivi**, l'Agenzia delle Entrate ne informa il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale indicando nella ricevuta il **codice CO**.

Il Caf/professionista dovrà quindi **informare il contribuente** che l'Agenzia delle Entrate ha subordinato l'erogazione del rimborso ai previsti controlli, e, **in nessun caso**, potrà comunicare al sostituto d'imposta il **risultato contabile** della dichiarazione.

Il **secondo acconto eventualmente dovuto**, tra l'altro, non potrà essere scomputato dagli importi a credito nelle more dei controlli previsti, essendo invece espressamente richiesto che il **versamento** avvenga mediante **modello F24** entro il 30 novembre.

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE FISCALE DEI B&B E DELLE CASE VACANZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)